



Provincia di Sondrio

Regolamento per la disciplina della caccia di selezione agli ungulati

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°73 del 30/11/2001

Art. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ

Al fine di garantire densità di popolamenti di ungulati commisurate alle potenzialità degli ambienti e mantenere popolamenti sani e ben strutturati nel rapporto tra i sessi e le differenti classi di età, la gestione degli ungulati deve basarsi su:

- a) valutazione delle capacità ricettive dei vari ambienti, in termini qualitativi (specie vocazionali) e quantitativi;
- b) conoscenza della reale consistenza e struttura dei popolamenti, realizzata mediante censimenti
- c) distribuzione programmata della pressione venatoria;
- d) realizzazione di razionali piani di prelievo determinati per specie, sesso e classi di età;
- e) applicazione di mezzi e tempi di prelievo biologicamente corretti, anche in rapporto alla presenza di altre specie oggetto di caccia;
- f) controllo statistico e biometrico di tutti i capi abbattuti.

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Nel rispetto delle vigenti disposizioni e dei contenuti del piano faunistico venatorio provinciale, per l'organizzazione della caccia agli ungulati, il territorio dei Comprensori Alpini della provincia di Sondrio è diviso in 21 settori omogenei in cui attuare i programmi di gestione esposti all'art. 1 e precisamente:

C.A. Alta Valtellina - Settori: Storile - San Colombano - Val Viola - Valle dello Spol

C.A. di Tirano - Settori: Tirano Sud - Tirano Nord

C.A. di Sondrio - Settori: Arcoglio - Alta Valmalenco - Val di Tegno - Val Fontana - Val Arigna - Venina e Scais - Valle Livrio - Val Madre

C.A. di Morbegno - Settori: Gerola - Lesina, Tartano - Albaredo, Valmasino, Costiera dei Cech

C.A. di Chiavenna - Settori: Lepontine - Alta Valle Spluga - Bregaglia e Codera.

Il Comitato di Gestione, sentito il Consiglio di Settore, può suddividere ulteriormente il settore in zone omogenee per un corretto prelievo venatorio. I coordinatori dei settori annotano su apposito registro, vidimato dalla Provincia, le uscite dei cacciatori nelle diverse zone, se istituite, con gli stessi criteri previsti all'articolo 7 lettera C comma 1.

Art. 3 - AMMISSIONE E POSTI CACCIA

Per una corretta attuazione della gestione venatoria degli ungulati, nonché per una più equilibrata pressione venatoria sul territorio, ogni cacciatore può chiedere l'ammissione ad un solo settore del C.A.

L'accesso dei cacciatori ai settori avviene nel rispetto delle medesime priorità stabilite per accedere ai comprensori alpini.

I cacciatori che all'atto del rilascio del tesserino venatorio risultano residenti nei comuni della provincia di Sondrio da almeno due anni hanno diritto ad essere iscritti al settore in cui hanno la residenza anagrafica.

Su richiesta dei cacciatori, ai fini di un'equa distribuzione della pressione venatoria, i comitati di gestione dei C.A. hanno facoltà di ammettere i cacciatori che sono residenti nei capoluoghi dei C.A. (Chiavenna, Morbegno, Sondrio, Tirano e Bormio) e nei settori ad elevata densità venatoria, in quei settori a più bassa densità venatoria. Per densità venatoria si intende il rapporto tra il numero dei cacciatori effettivamente ammessi in un settore ed i posti disponibili. Fermo restando il numero massimo di posti disponibili per ogni comprensorio alpino, la suddivisione dei posti caccia disponibili per ogni settore risulta essere quella determinata in base ai criteri fissati dal piano faunistico-venatorio, e precisamente:

- C.A. Alta Valtellina: disponibili n. 159 posti caccia così ripartiti: Settore Storile n. 33, Settore San Colombano n. 35, Settore Val Viola n. 39, Settore Valle dello Spol n. 52;

- C.A. di Tirano n. 119 posti caccia: Settore Tirano Sud n. 54, Settore Tirano Nord n. 65;
- C.A. di Sondrio n. 365 posti caccia: Settore Arcoglio n. 55, Settore Alta Valmalenco n. 65, Settore Val di Tognò n. 37, Settore Val Fontana n. 42, Settore Val Arigna n. 30, Settore Venina e Scais n. 55, Settore Valle Livrio n. 49, Settore Val Madre n. 32;
- C.A. di Morbegno n. 236 posti caccia: Settore Gerola - Lesina n. 52, Settore Tartano - Albaredo n. 79, Settore Valmasino n. 77, Settore Costiera dei Cech n. 28;
- C.A. di Chiavenna n. 200 posti caccia: Settore Lepontine n. 60, Settore Alta Valle Spluga n. 72, Settore Bregaglia e Codera n. 68.

Art. 4 - CACCIATORI AMMESSI ALLA CACCIA SELEZIONE UNGULATI: ADEMPIMENTI

1. Per la gestione tecnica dei popolamenti di ungulati, presso la Provincia è costituito l'albo dei "cacciatori esperti".
2. L'iscrizione all'albo dei "cacciatori esperti" da parte di cacciatori interessati è subordinata alla frequenza di corsi organizzati dall'Amministrazione Provinciale e/o dai Comitati di Gestione, al superamento dei relativi esami presso una Commissione appositamente istituita dall'Amministrazione stessa e ad aver praticato la caccia con specializzazione ungulati per almeno due anni.
3. I cacciatori sono tenuti a:
 - partecipare alle riunioni convocate dai Consigli di settore e l'attenersi alle direttive gestionali dettate dai Coordinatori in applicazione del presente regolamento;
 - partecipare ai censimenti in base ai criteri indicati dalla Provincia, d'intesa con i Comitati di Gestione;
 - partecipare ad interventi volti all'incremento e tutela della selvaggina (foraggiamento, miglioramento ambientale, cattura);
 - partecipare agli abbattimenti selettivi secondo quanto previsto dai successivi articoli;
 - collaborare alla gestione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti;
 - presentare i trofei e le mandibole dei capi abbattuti alla annuale mostra organizzata dai Comitati di Gestione.

Non possono essere iscritti all'albo dei cacciatori esperti né all'albo degli accompagnatori né essere nominati coordinatori o componenti del consiglio di settore, coloro i quali abbiano commesso negli ultimi 5 anni infrazioni alle leggi o disposizioni in materia venatoria e nei confronti dei quali sia stata disposta la sospensione della licenza e/o la preclusione all'esercizio venatorio nell'intera riserva alpina per dieci o più giornate. Tale periodo si conteggia a partire dalla data di inizio del provvedimento di sospensione della licenza e/o preclusione all'esercizio venatorio.

4. Il cacciatore ha l'obbligo di controllare il punto di impatto del proiettile sparato per verificare l'eventuale ferimento del selvatico o l'errore di tiro.
5. E' vietato sparare alla selvaggina oltre i m 400. Ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

Art. 5 - CONSIGLIO DI SETTORE

In ogni settore il C.d.G. nomina un Consiglio di Settore, composto da n. 1 coordinatore e da almeno 3 (tre) collaboratori eletti a maggioranza semplice dai cacciatori ammessi nel settore, con il compito di organizzare secondo gli indirizzi del Comitato le operazioni indicate all'art. 4 e le seguenti:

- proporre ai relativi C.d.G. tutte quelle forme di intervento sul territorio atte a migliorare l'ambiente che ospita la selvaggina;
- collaborare con gli Agenti di vigilanza per una corretta pianificazione dei censimenti attraverso il coinvolgimento dei cacciatori di ungulati dei rispettivi settori e la raccolta dei dati rilevati, provvedendo altresì all'installazione sul territorio, previa richiesta alla

- Provincia, di strutture fisse (altane) utili sia per i conteggi sia per i successivi prelievi;
- collaborare nella predisposizione dei piani di abbattimento per specie, sesso e classe di età, unitamente ai C.d.G. dei rispettivi C.A.;
- provvedere ad una efficiente organizzazione della caccia di selezione, secondo i punti di cui al successivo art. 6;
- collaborare all'organizzazione dei punti di controllo;
- la durata in carica del Consiglio di Settore coincide con quella del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino. In caso di anticipato scioglimento del comitato di gestione, i consigli di settore rimangono in carica sino all'insediamento del nuovo comitato di gestione;
- la carica di componente del consiglio di settore è incompatibile con quella di componente del comitato di gestione per ragioni di conflitti di interessi;
- la nomina a coordinatore di settore è subordinata ad aver frequentato apposito corso di qualificazione per la gestione degli ungulati, organizzato dalla Provincia, che a sua volta può avvalersi della collaborazione dei Comitati di Gestione dei Comprensori Alpini e/o delle Associazioni Venatorie.

Art. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL PRELIEVO

Tutti i cacciatori ammessi alla caccia agli ungulati nel settore sono tenuti al rispetto della normativa vigente e di ogni ulteriore disposizione emanata dalla Provincia per l'organizzazione pratica dei prelievi. Nelle giornate in cui è consentita la caccia agli ungulati il cacciatore autorizzato esercita la stessa in forma esclusiva e non può esercitare altre forme di caccia.

1 Piani di prelievo

La Provincia, su proposta dei C.d.G. formulata in accordo con i responsabili di settore, predispone per ogni settore, su conforme parere dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, i piani di abbattimento, ripartiti per ogni singola specie, indicando nelle apposite tabelle i capi da abbattere distinti per sesso e classi di età.

La caccia si chiude, oltre che nei tempi previsti, al completamento dei piani di prelievo.

Non vengono conteggiati ai fini del completamento dei piani di prelievo i capi morti a seguito di incidenti stradali e di eventi naturali, nonché i capi considerati "sanitari".

2 Ammissione al prelievo e organizzazione della caccia

La caccia di selezione agli ungulati si attua a far tempo dal 1 settembre al 15 novembre, nel rispetto dell'arco temporale di cui alla L. 157/92 art. 18 comma 1.

La Provincia, sentiti i Comitati di Gestione, stabilisce le date di inizio e fine caccia per singole specie nel rispetto dei periodi innanzi definiti. Tali periodi sono uniformi per comprensori omogenei.

Il prelievo potrà essere effettuato con le modalità seguenti.

A) Caccia a squadre, con capi assegnati alle squadre, composte da cacciatori ammessi nel settore in minimo di due e massimo di cinque componenti per squadra, e con la partecipazione obbligatoria, ad ogni uscita, di almeno un cacciatore esperto in ogni squadra.

I componenti le squadre, durante l'esercizio della caccia di selezione, dovranno stare in stretto collegamento tra loro al fine di evitare abbattimenti di capi oltre il numero assegnato.

Annualmente dovranno essere comunicati dai responsabili di ogni squadra ai Comitati di Gestione, entro il 20 luglio, i nominativi dei componenti delle singole squadre formate per libera aggregazione: il Comitato invierà alla Provincia entro il 14 agosto l'elenco delle squadre, il nome dei cacciatori che le compongono, indicando altresì il responsabile di ciascuna squadra. In casi particolari e preventivamente segnalati, quale la rinuncia definitiva del socio, il componente rimasto solo può aggregarsi ad un'altra squadra conservando i capi già assegnati alla sua squadra.

I capi da abbattere, contraddistinti per specie, sesso e classe di età, saranno preventivamente assegnati alle singole squadre, secondo criteri indicati dal Comitato di Gestione su proposta del consiglio di settore, nel rispetto dei piani stessi e dei seguenti principi generali:

- attribuzione di gruppi di capi omogenei, anche mediante sorteggio, a tutte le squadre ed attribuzioni di eventuali capi residui alle squadre più numerose;
- l'assegnazione dei capi da trofeo è effettuata a rotazione pluriennale, o tenendo conto dei punteggi acquisiti da ogni squadra nella stagione venatoria precedente, come da tabelle predisposte dai rispettivi Comitati di Gestione e trasmesse alla Provincia; in base a tali tabelle, saranno definite anche eventuali assegnazioni aggiuntive di capi per le squadre che hanno effettuato prelievi di merito e/o abbattuto capi sanitari;
- entro 15 giorni dalla chiusura della caccia per singola specie devono essere assegnati tutti i capi previsti dal piano di abbattimento;
- in presenza di rinuncia scritta da parte di una squadra all'abbattimento anche parziale dei capi assegnati, gli stessi potranno essere ridistribuiti mediante sorteggio tra le squadre che hanno completato il proprio piano di abbattimento o abbattuto almeno il 50% dei capi loro assegnati, al fine di favorire il raggiungimento del piano di abbattimento del settore;
- in caso di abbattimento da parte di una squadra di un capo tollerato, alla stessa sarà tolto il capo più vicino per sesso e classe di età, tra quelli assegnati alla squadra stessa.

La caccia di selezione a squadre con il capo assegnato si attua per due giorni settimanali scelti tra il lunedì il giovedì ed il sabato.

I C.d.G. comunicano entro il mercoledì alla Provincia la programmazione almeno quindicinale delle uscite delle squadre, indicando i giorni di uscita. Non sono ammesse variazioni alla programmazione quindicinale.

Entro il mercoledì di ogni settimana i Comitati di Gestione dei C. A. sono tenuti a trasmettere alla Provincia il prospetto riepilogativo dei capi abbattuti suddivisi per specie e classi di età, unitamente alle cartoline degli abbattimenti effettuati. Ogni cacciatore dovrà disporre di un binocolo con un numero adeguato di ingrandimenti per una precisa valutazione del capo da abbattere.

B) Caccia in forma singola o con l'accompagnatore senza capo assegnato da richiedersi da parte del comitato di gestione, sentito il consiglio di settore. Tale forma di caccia di selezione agli ungulati viene esercitata nel rispetto dei piani di abbattimento dal singolo cacciatore se "cacciatore esperto", oppure con l'accompagnatore.

Entro il 14 agosto il C.d.G. deve comunicare l'elenco dei cacciatori, sia accompagnatori, sia cacciatori esperti, sia dei cacciatori che non possono esercitare la caccia in forma singola.

Ogni accompagnatore può accompagnare per ogni uscita un solo cacciatore.

L'accompagnatore ha il compito di assistere il cacciatore e vigilare sul corretto esercizio della caccia; allo stesso nella giornata in cui presta tale assistenza è consentito esercitare la caccia fermo restando che l'esercizio venatorio deve svolgersi in stretto contatto tra i due.

Ogni cacciatore dovrà disporre di un binocolo con un numero adeguato di ingrandimenti per una precisa valutazione del capo da abbattere.

La caccia di selezione senza assegnazione del capo si attua il giovedì e il sabato nel mese di settembre e nelle giornate di sabato nei mesi di ottobre e novembre, nel rispetto dei periodi innanzi definiti; la caccia si chiude al raggiungimento del 90% dei capi previsti dal piano di abbattimento nelle singole specie, per sesso o classe di età, fermo restando che la caccia chiude altresì al raggiungimento del 90% del totale dei capi del piano di abbattimento, per specie, sentiti i rispettivi Comitati di Gestione.

I Comitati di Gestione sono tenuti a comunicare alla Provincia entro le ore 10 del venerdì e del martedì successivi alla giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti, ripartiti per specie, sesso e classi di età, al fine di aggiornare costantemente i piani di abbattimento nei settori che

praticano tale forma di caccia.

In assenza di tale comunicazione da parte del C.d.G., la successiva giornata di caccia sarà sospesa nel settore o nei settori che non hanno provveduto a trasmettere i dati.

Ogni cacciatore, singolo se esperto o con l'accompagnatore, potrà abbattere un capo al giorno e, nell'intera stagione venatoria, non più di due capi, di cui almeno uno dei due di sesso femminile.

3. Controllo del prelievo

Il cacciatore che ha effettuato l'abbattimento è responsabile a tutti gli effetti dello stesso.

La squadra è responsabile di abbattimenti oltre il numero di capi assegnati.

Il capo abbattuto in conformità al piano di abbattimento è di proprietà della squadra o del singolo cacciatore.

Per ogni capo sarà fornita una marca numerata da applicare all'orecchio del capo e una fascetta numerata il cui numero va registrato sulla cartolina di abbattimento; la fascetta si deve utilizzare nel caso venga abbattuto un cervo (maschio di 1 o più anni, o femmina di 2 o più anni), che sia necessario dividere trasversalmente in 2 pezzi per il trasporto, applicando la marca sulla parte anteriore dell'animale e la fascetta sull'arto posteriore. Gli ungulati abbattuti dovranno essere immediatamente registrati sul tesserino venatorio, nell'inserito zona Alpi nonché nell'apposita scheda nella parte da compilare all'atto della cattura. Il capo abbattuto, (compresi quelli di cui al successivo punto 4), con pelle, zampe e privo di viscere, deve essere portato per il controllo e il rilevamento delle misure biometriche necessarie al centro di controllo istituito dai Comitati di Gestione, preferibilmente in numero di uno per C.A. e comunque non più di uno per ogni settore.

Il controllo verrà effettuato da personale nominato dalla Provincia su indicazione dei Comitati di Gestione, a cui si potrà affiancare personale tecnico incaricato dalla Provincia. Il personale addetto al controllo deve provvedere alla compilazione di apposite schede di rilevamento dei dati biometrici di ogni capo abbattuto che trasmetterà in copia alla Provincia al termine della stagione venatoria. Qualora vengano riscontrati palesi errori o inadempienze nella valutazione dei soggetti abbattuti, la Provincia potrà rimuovere dall'incarico i responsabili del punto di controllo.

Il controllo sui capi abbattuti può essere eseguito solamente da persone che hanno frequentato corsi di qualificazione organizzati dalla Provincia.

Al termine della stagione venatoria tutte le schede di abbattimento non utilizzate, unitamente alle corrispondenti marche auricolari e fascette, dovranno essere riconsegnate al Comitato di Gestione, che provvederà a trasmetterle alla Provincia, con apposito elenco ed annotazione delle eventuali marche mancanti.

4. Capi sanitari

Per garantire un abbattimento immediato di capi con evidenti sintomi di deficienze sanitarie è consentito, l'abbattimento "sanitario" di un soggetto di qualsiasi età e sesso che presenti:

- chiari sintomi di cheratocongiuntivite (lacrimazione abbondante e purulenta di uno o entrambi gli occhi, opacamento dell'occhio, che a distanza appare bianco, perforazione della cornea e perdita dell'occhio);
- estese porzioni del corpo prive di pelo, con pelle nuda presentanti caratteristiche simili a quelle della rogna.

In presenza di queste manifestazioni, i capi eventualmente abbattuti dovranno essere sottoposti alla valutazione dell'apposita commissione incaricata dalla Provincia.

Il cacciatore è tenuto ad annotare il capo abbattuto in apposito spazio sul tesserino contrassegnarlo con entrambe le marche auricolari e sottoporlo intero al controllo della Provincia la quale, se il capo è ritenuto sanitario, dispone la restituzione del trofeo al C.d.G. e la vendita delle carni se commestibili.

I capi ritenuti sanitari dalla Provincia non saranno conteggiati ai fini del piano di abbattimento.

5. Valutazione dei capi abbattuti

Ogni capo sottoposto al controllo viene valutato secondo i seguenti criteri

a) PRELIEVO DI MERITO

- Uccisione di capi assegnati, ma qualitativamente inferiori alla media della rispettiva classe di sesso e di età secondo le tabelle predisposte dai rispettivi C.d.G. (una marca auricolare);
- Uccisione di capi ritenuti sanitari di cui al punto 4 (due marche auricolari);

b) PRELIEVO CORRETTO

- Prelievo secondo i dettami generali del piano di abbattimento (una marca auricolare)

c) PRELIEVO TOLLERATO

- Prelievo difforme al piano di abbattimento, ma con errore di lieve gravità rientrante nei seguenti casi (una marca auricolare):

Classi di età permesse dal piano di abbattimento	Specie	Errori tollerati
Maschio di 1 anno	CAMOSCIO	Femmina di 1 anno e Maschio di 2 e più anni con corna inferiori a cm 18
Femmina di 1 anno	CAMOSCIO	Maschio di 1 anno e Femmina di 2 e più anni con corna inferiori a cm 15
Maschio di 2/3 anni	CAMOSCIO	Maschio di 4 e più anni con corna inferiori a cm 22
Femmina di 2/3 anni	CAMOSCIO	Femmina di 4 e più anni con corna inferiori a cm 18
Maschio di 4 e più anni	CAMOSCIO	Maschio di 3 anni
Femmina di 4 e più anni	CAMOSCIO	Femmina di 3 anni
Femmina di 1 anno	CERVO e CAPRIOLO	Femmina fino a 4 anni
Femmina di 2 e più anni	CERVO e CAPRIOLO	Femmina di 1 anno
Maschio di 2 e più anni	CERVO e CAPRIOLO	Maschio di 1 anno solo se con palco ramificato
Maschio di 1 anno	CERVO e CAPRIOLO	Maschio di 2 o più anni solo se fusone (palco non ramificato)

La misura delle corna del Camoscio sarà calcolata sul corno più corto; in presenza di capi con corna spezzate a causa dell'abbattimento la valutazione verrà basata sulla dentizione.

Qualora non specificatamente previsto nel piano di abbattimento, le femmine sono da intendersi sempre come soggetti senza latte.

Per tutti i casi elencati nella tabella non verrà adottato alcun provvedimento verso il cacciatore responsabile dell'abbattimento, salvo i casi di recidiva negli ultimi tre anni, da valutarsi in relazione ai singoli casi.

Per effetto dell'applicazione delle tolleranze previste nella tabella, il piano di abbattimento preventivato nei settori verrà modificato nei sessi e nelle classi di età, mantenendo comunque inalterato il numero totale dei capi per specie.

Si considera prelievo tollerato anche l'abbattimento di femmine di capriolo, cervo e camoscio che risultino allattanti. In base al numero complessivo di femmine allattanti abbattute nella stagione di caccia, verrà corretto e adeguato il piano di abbattimento dell'anno successivo.

In caso di abbattimento di femmina adulta di camoscio che risulti allattante, con esclusione delle femmine di 13 e più anni il cui prelievo è sempre corretto, il cacciatore è tenuto oltre che

alla compilazione sul posto della scheda, all'applicazione anche della seconda marca auricolare; il personale incaricato al controllo provvederà ad avvisare la Provincia, la quale richiederà al cacciatore un risarcimento danni nell'importo da lei fissato in £ 400.000. Al cacciatore che ottempera a quanto indicato nei commi precedenti la Provincia non adotterà alcun provvedimento ulteriore, né effettuerà il sequestro del capo.

d) PRELIEVO VIETATO

Fatti salvi i casi di errori tollerati previsti al punto c, è considerato prelievo vietato l'abbattimento, la cattura o la detenzione di capi di camoscio, cervo e capriolo non assegnati o per i quali sia stata disposta con decreto della Provincia la chiusura della classe di età e/o di sesso o della specie, essendo stato raggiunto il piano di abbattimento. Il cacciatore responsabile dell'abbattimento (unitamente ad altre persone che dovessero prestargli aiuto) è soggetto all'applicazione della normativa vigente, che comporta la segnalazione della violazione al Magistrato, il sequestro del capo e il risarcimento del danno.

La Provincia, per la corretta valutazione dei capi abbattuti fuori delle tolleranze ammesse in caso di controversia fra il cacciatore e gli addetti alla rilevazione dei dati biometrici del punto di controllo, nomina una commissione tecnica composta:

- da un tecnico faunistico o veterinario nominato dalla Provincia, che la presiede;
- dal responsabile della vigilanza esperto in gestione ungulati o suo delegato;
- da un tecnico nominato da ciascun Comitato di Gestione dei Comprensori Alpini.

La Commissione è validamente costituita in presenza del tecnico faunistico o veterinario, del responsabile della vigilanza o suo delegato e dal tecnico nominato dal C.d.G. del C.A. in cui si è verificato l'abbattimento del capo oggetto del contendere.

Il parere della commissione, espresso a maggioranza, è vincolante ai fini dell'irrogazione di eventuali sanzioni amministrative ed accessorie da parte della Provincia.

Al cacciatore che non ottempera a quanto indicato o cerchi di trafugare il capo abbattuto, sarà applicato il massimo della sospensione fissata in anni 3 dal Regolamento Regionale n. 2/80.

Ogni cacciatore è tenuto a segnalare tempestivamente al coordinatore di settore o agli Agenti di Vigilanza l'avvistamento di capi feriti o presumibilmente ammalati.

Art. 7 – RECUPERO CAPI FERITI

Ove un cacciatore accerti il ferimento di un capo di ungulato è tenuto a segnalare il fatto al Comitato di Gestione del C.A. di appartenenza e provvedere alla ricerca del selvatico nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n°6 del 28.01.2000.

Art. 8 – MOSTRA DEI TROFEI

Ogni anno, da febbraio a giugno, i C.d.G. dei Comprensori Alpini, con la collaborazione dei coordinatori di settore e dei cacciatori, organizzano la mostra dei trofei e delle mandibole dei capi abbattuti durante la precedente stagione venatoria.

I cacciatori sono tenuti a presentare il trofeo igienicamente pulito e sbiancato completo della mandibola o, nel caso di femmine di capriolo o di cervo, la sola mandibola o emimandibola, di tutti i capi abbattuti nella stagione venatoria precedente, per la successiva valutazione da parte di una commissione nominata dalla Provincia d'intesa con il C.d.G. del Comprensorio: in caso di inadempienza la Provincia provvederà a sanzionare a norma di legge.

Una copia della valutazione sarà consegnata al cacciatore, una alla Provincia, una resterà agli atti del Comprensorio.

Art. 9 - NORME FINALI

In caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni regionali e provinciali vigenti.

La Provincia vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte dei comitati di gestione e dei consigli di settore: contro i provvedimenti e gli atti in genere adottati in violazione al presente regolamento, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente della Provincia entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento.

Il Presidente della Provincia decide in via definitiva nei successivi 30 giorni dandone comunicazione all'interessato ed all'organo che ha emesso il provvedimento.